



**S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L.**



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA  
**SEGRETERIA PROVINCIALE BRINDISI**

**Liquidazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR)**

<i>Chi è in regime di TFS (trattamento di fine servizio o indennità di buonuscita)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il personale della scuola assunto a tempo indeterminato <i>entro il 31 dicembre 2000</i>, che non abbia optato per Espero, si trova in regime di TFS.</li><li>• Se ha optato per Espero, si trova in regime di TFR.</li></ul>
<i>Chi è in regime di TFR (trattamento di fine rapporto)</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• E' in regime di TFR:<ul style="list-style-type: none"><li>• il personale assunto a tempo indeterminato <i>dopo il 31 dicembre 2000</i></li><li>• il personale a tempo determinato.</li></ul></li></ul>
<i>Come si passa da TFS a TFR</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il passaggio da TFS a TFR avviene soltanto aderendo alla previdenza complementare del fondo pensione "Espero".</li></ul>
<i>Come viene calcolato il TFS o indennità di buonuscita</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il trattamento di fine servizio viene calcolato alla cessazione del servizio nella misura dell'80% di un dodicesimo dell'ultimo stipendio comprensivo della tredicesima mensilità per gli anni valutabili secondo la seguente formula: TFS (o ind. buonuscita) = 13/12 x 80% x ultimo stipendio comprensivo di indennità integrativa speciale x anni valutabili.</li></ul>
<i>Come viene calcolato il TFR</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita e consiste nell'accantonamento del 6,91% della retribuzione annua lorda (montante individuale).</li><li>• Il montante individuale maturato al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato annualmente nella misura fissa del 1,5%, nonché del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.</li><li>• Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro.</li></ul>
<i>Liquidazione entro 105 giorni</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene liquidato entro 105 giorni dalla cessazione<ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso;</li><li>• per cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento per limiti di età o con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni) se maturata entro il 31 dicembre 2011.</li></ul></li><li>• L'ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente.</li><li>• L'Istituto provvede a corrispondere la prestazione entro i 3 mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.</li> </ul>
<i>Liquidazione entro 6 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• raggiungimento dei limiti di età entro il 31 dicembre 2013;</li> <li>• cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;</li> <li>• cessazione con diritto a pensione per quota 96 entro il 31.12.2011.</li> </ul> </li> <li>• L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 6 mesi dalla cessazione.</li> <li>• Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.</li> <li>• Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.</li> </ul>
<i>Liquidazione entro 12 mesi (nuovo termine introdotto dal comma 484 della legge di stabilità 2014)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• raggiungimento dei limiti di età dopo il 31 dicembre 2013;</li> <li>• collocamento a riposo d'ufficio previo preavviso di sei mesi;</li> <li>• cessazioni dal servizio dopo il 31 dicembre 2013 conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;</li> </ul> </li> <li>• L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 12 mesi dalla cessazione.</li> <li>• Decorso tale termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.</li> <li>• Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 450 giorni) sono dovuti gli interessi.</li> </ul>
<i>Liquidazione entro 24 mesi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;</li> <li>• il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego).</li> </ul> </li> <li>• L'Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.</li> <li>• Scaduto il termine, l'Istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi.</li> <li>• Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 810 giorni) sono dovuti gli interessi.</li> </ul>
<i>Rateizzazione dal 1° gennaio 2014 Commi 483 e 484 legge di stabilità 2014</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per quanti maturano il diritto a pensione a far data dal 1° gennaio 2014, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto viene corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è</li> </ul> </li> </ul>

	<p>complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro e il secondo all'ammontare residuo;</li><li>• in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro e il terzo all'ammontare residuo.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per "ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali", è da intendersi l'importo al lordo delle esenzioni e delle riduzioni previste.</li><li>• Il secondo ed il terzo importo annuale sono posti in pagamento rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.</li></ul>
--	--

*a cura di E. Costa  
veneto.vi@snals.it*